



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO
2020-2021

PARTE II: IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. PREMESSA

I corsi di Laurea (ovvero di primo ciclo) hanno normalmente durata triennale mentre i corsi di Laurea Magistrale (ovvero di secondo ciclo), si distinguono in:

- a) Laurea Magistrale della durata di un biennio successivo al corso di Laurea;
- b) Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale (ovvero Medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura a ciclo unico, giurisprudenza e restauro).

I documenti, redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille. Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente alle autorità accademiche in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso. Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'istituzione prescelta, quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato. Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, **non potrà utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione**. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio ⁶.

Le istituzioni della formazione superiore pubblicizzano l'elenco dei posti riservati agli studenti richiedenti visto per ogni singolo corso (definita come "quota" - rif. articolo 39 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell'elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda. L'elenco dei posti riservati agli studenti stranieri è pubblicato sul sito <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

2. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Gli studenti che siano interessati ai corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico:

- a) accedono al portale UNIVERSITALY e compilano la relativa "domanda di preiscrizione" che dovrà essere presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza⁷ una volta validata da parte dell'ateneo di riferimento;
- b) se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'**Allegato 1** delle presenti disposizioni, indicano uno solo dei corsi di studio nella banca dati attiva all'interno della domanda di preiscrizione del portale UNIVERSITALY; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale ovvero: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto, la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata automaticamente anche per tutte le altre Università opzionate dal candidato al momento dell'iscrizione al test come possibili alternative alla prima sede scelta;
- c) se sono in possesso di un titolo di cui all'**Allegato n.2** delle presenti disposizioni, scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati;

Se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia l'esame finale, sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l'ateneo abbia indicato all'interno della domanda di preiscrizione del candidato che l'ammissibilità al corso risulti essere subordinata ad ulteriori adempimenti, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari **con riserva**.

⁶ Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni".

⁷ I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche dell'interesse prevalente.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO
2020-2021

2.1 Documenti da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari

- titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge⁸;
- certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per l'accesso all'Università di rispettivi Paesi di provenienza;
- due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);
- il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'ateneo.

2.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore⁹

- titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità¹⁰, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore¹¹;
- certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero¹².

3. DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO

Gli studenti che siano interessati ai corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza il riepilogo della domanda di preiscrizione, generato all'interno del portale UNIVERSITALY.¹³

3.1 Documenti da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari

- titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo;
- certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di Laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);
- il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'ateneo.

⁸ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

⁹ La documentazione riferita al titolo estero e richiesta dall'ateneo ha lo scopo di verificare gli elementi principali del titolo estero al fine di una sua comparabilità con una qualifica italiana corrispondente, pertanto ogni singolo ateneo potrà richiedere tale tipologia di documentazione in piena autonomia, nella forma più opportuna, al fine di valutare l'idoneità del titolo estero all'accesso al corso prescelto.

¹⁰ Cfr. nota 8.

¹¹ La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "...non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

¹² Si invitano le istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili alla verifica dei titoli che possano facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero", anche tramite l'utilizzo di nuovi strumenti e nuove tecnologie messe a disposizione in ambito internazionale, inclusa la tecnologia *blockchain* e le attestazioni di verifica dei titoli del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA).

¹³ Sono accettate "con riserva", da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari, le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo o nei casi in cui l'ammissibilità al corso sia subordinata ad ulteriori elementi.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO
2020-2021

3.2 Documenti normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore¹⁴

- a) titolo di studio conseguito presso un'istituzione della formazione superiore che consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le relative istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore¹⁵.
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero¹⁶.

¹⁴ Cfr. nota 9.

¹⁵ Cfr. nota 11.

¹⁶ Cfr. nota 12.